



# Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale  
e del Lavoro

## ADEGUAMENTO DELLE ESISTENZE INIZIALI DI MAGAZZINO

La legge di Bilancio 2024 prevede la possibilità di procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 Tuir. Detta agevolazione è riservata agli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio.

L'adeguamento, **relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31.12.2023**, potrà essere effettuato mediante:

- l'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi*
- l'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.*

### **Eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi**

L'eliminazione delle esistenze iniziali può essere effettuata con riferimento:

- sia alle quantità
- che ai rispettivi valori

La regolarizzazione richiede il versamento delle seguenti imposte:

a) **IVA**: determinata applicando il seguente calcolo:

**aliquota Iva media 2023 x (valore eliminato x "coefficiente di maggiorazione")**

b) **imposta sostitutiva** ai fini dell'Irpef/Ires ed IRAP: calcolata come segue:

**18% x (ammontare calcolato ai fini Iva - valore delle esistenze iniziali al 1/01/2023 eliminato)**

### **Esempio:**

- 1) rimanenze iniziali al 01/01/2023 in eccesso per € 48.000,00;
- 2) aliquota media Iva sul 2023 pari al 22%
- 3) coefficiente di maggiorazione pari a 1,25

Iva:  $22\% * (48.000,00 * 1,25) = 22\% * 60.000,00 = 13.200,00$

Imp. Sostitutiva:  $18\% * (60.000,00 - 48.000) = 2.160,00$

**Studio Arioli Srl**



# Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale  
e del Lavoro

## Iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse

L'iscrizione di esistenze iniziali è consentita unicamente con riferimento alle quantità dei beni in precedenza omesse.

Imposte dovute:

L'adeguamento comporta il pagamento della sola imposta sostitutiva:

**18% x valore delle esistenze iniziali al 1/01/2023 iscritte**

## Esempio:

1) rimanenze iniziali al 01/01/2023 in eccesso per € 48.000,00;

**18% \* 48.000,00 = 8.640,00**

## **VERSAMENTO DELLE IMPOSTE**

Le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo, di cui:

1. la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di adeguamento (2023 per i solari);
2. la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

L'opzione si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in corso al 30/09/2023 (mod. Redditi 2024 per le imprese con esercizio "solare").

L'eventuale omesso/carente versamento di quanto dovuto comporta l'iscrizione a ruolo, maggiorato delle relative sanzioni ed interessi di mora.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

**Studio Arioli Srl**